

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1995

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso delle uova da cova; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁴⁾;

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro dello stesso regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati

commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che è opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione; che tuttavia questi titoli beneficiano della restituzione soltanto in conformità delle misure eventualmente adottate dalla Commissione per il periodo di cui trattasi;

considerando che, per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per evitare l'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round, è opportuno consentire la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'esportazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo a decorrere da tale data;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel

(¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(²) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(³) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁴) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.